



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

cabile anche in tema di mutilazioni rituali.

Il rapporto tra eguaglianza e diversità, oltre a delineare confini, può farsi sostegno di convergenze; così, il sesto capitolo tratta della sussidiarietà e della collaborazione nell'esperienza contemporanea italiana (concorso tra pubblico e privato collettivo, sussidiarietà orizzontale ecc.), avvertendo comunque che esse non possono vanificare il principio di laicità dello Stato.

L'opera segna, quindi, un percorso di equilibrio tra eguaglianza e diversità, difficile da rappresentare con una regola astratta. Precondizioni sono la neutralità del tempo e dello spazio e i diritti della persona. Per seguire questo cammino, la Costituzione italiana si mostra particolarmente attrezzata; vanno invece adeguati le norme di rango inferiore e gli interventi della giurisprudenza. E si tratta di riforme da porre in essere in un contesto pieno di asperità e "volubile". Solo dall'osservazione e dall'ascolto, comunque, può scaturire un dialogo costruttivo; e a testimonianza, con una interpretazione densa ed efficace, l'A. cita il passo del Vangelo di Giovanni relativo al rapporto tra Cristo e Nicodemo. In conclusione, alle contestazioni iniziali segue un discorso propositivo, che invita a riflettere, che si legge con interesse e che sollecita l'impegno del giurista.

Flavia Petroncelli Hübler

M. Damilano, *Il Partito di Dio. La nuova galassia dei cattolici italiani*, Einaudi, Torino, 2006, pp. 217.

Il libro di Damilano non ha né l'impianto strutturale, né la completezza del volume scientifico, ma ha tuttavia il pregio di documentare in maniera sufficientemente significativa i rapporti tra lo Stato, o piuttosto tra il mondo politico e la Chiesa cattolica durante gli ultimi tre lustri di storia italiana. La tesi di fondo è chiara e credibile. A partire dalla fondazione della Repubblica, la partecipazione dei cristiani alla vita pubblica è stata per lungo tempo mediata attraverso forme di aggregazione politica che conservavano una relativa autonomia dalla Chiesa. Punti di contatto si registravano in coincidenza con le scadenze elettorali, ma questo non impediva che il mondo della politica e quello della Chiesa procedessero su binari paralleli, distinti e distanti.

Con il crollo della Democrazia Cristiana, ai cattolici veniva meno la centralità di un riferimento politico. Ci si sarebbe aspettati, a questo punto, una maggiore autonomia della sfera politica da quelle religiosa. In realtà le cose si sono sviluppate lungo un percorso del tutto opposto. Secondo Damilano, la carriera di Camillo Ruini come presidente della Conferenza episcopale italiana coincideva singolarmente con la nascita della cosiddetta "Seconda Repubblica" e ne avrebbe influenzato grandemente il carattere e le tematiche di fondo. Il timido cardinale emiliano avrebbe guidato la CEI a essere il nuovo punto di riferimento dei cattolici italiani, dislocati in senso trasversale lungo lo schieramento politico. Lungi dal limitare la sua influenza all'interno del mondo ecclesiastico, Ruini avrebbe guidato, dall'alto dei suoi nuovi uffici della circonvallazione Aurelia, una vasta opera culturale, coinvolgendo reti televisive, testate giornalistiche, organizzazioni finanziarie, allo scopo di risultare determinante nella sfera politica. Forte dei contributi pubblici, la macchina del "partito" della CEI si metteva in moto, con tanto di organo giornalistico (*l'Avvenire*) e di addetti stampa.

Il Gay Pride del 2000, in coincidenza del Giubileo e in sua ideale opposizione, sarebbe stato interpretato da Ruini come la prova della debolezza del mondo politico e della necessità di operare una svolta radicale nel tradizionale atteggiamento dei vescovi italiani. L'anno successivo veniva messa in atto una decisa saldatura con il polo di centrodestra. Si inaugurava così la stagione dei *teocon*, vale a dire dei conservatori di stretta obbedienza ecclesiastica, anche tramite i quali la CEI sarebbe diventata una protagonista assoluta della scena politica nazionale. In capo a qualche anno, la CEI sarebbe arrivata addirittura a sfidare i partiti "tradizionali" in occasione del *referendum* sulla fecondazione assistita del giugno del 2005. Messasi alla testa del fronte astensionista, la CEI usciva dal confronto politico largamente vincitrice. La barriera tra mondo laico e cattolico veniva così di fatto annullata.

Il libro allude anche ai possibili scenari successivi ad un prossimo ritiro dell'influente cardinale, che avrebbe già abbondantemente superato l'età "pensionabile", con una ridefinizione del sistema delle alleanze politiche tra politici cattolici e non solo tra quelli. L'agenda dei valori cattolici, così come è stata messa

ad punto negli anni del “ruinismo”, avrebbe infatti contagiato anche politici di diversa estrazione, da Giuliano Ferrara a Marcello Pera fino a Piero Fassino e Walter Veltroni.

Al di là di considerazioni di carattere politico, che esulano del tutto dai nostri intendimenti, quello che emerge dal lavoro di Damilano è un quadro che mette in discussione le consuete categorie di “laico” e “religioso”, così come la loro separazione, assoluta o relativa che sia. Quella che viene meno, insieme alla chiarezza di una tale distinzione, è la nozione stessa di “Stato”, perlomeno nella sua formulazione moderna. Lo Stato che emerge dalla storia italiana recente, non è più un sistema chiuso e assoluto, compiaciuto della sua autoreferenzialità, ma un ambito che risulta grandemente permeabile a relazioni che si collocano al di fuori della visione classica dello Stato hegeliano. Non è tanto l'autonomia dell'ordinamento giuridico a essere messa in discussione, ma l'assolutezza del sistema che lo produce, percorso com'è da una pluralità di forze che si agitano al suo interno così come al suo esterno. Venute meno molte delle barriere che delimitavano il mondo politico da quello confessionale, il fulcro dei valori fondanti della Repubblica si presta a essere interpretato in maniera del tutto nuova.

La lettura del libro di Damilano potrebbe essere proficuamente messa in relazione a quella, altrettanto godibile e divulgativa, di Paolo Grossi ne *L'ordine giuridico medievale* (Laterza, Roma-Bari 2000). Così come l'epoca medievale si è ricostruita sulle ceneri dell'Impero, quella contemporanea sembra prendere slancio dalla fine dello Stato centralizzato. In entrambi i casi non esiste più un unico sistema di valori, ma una pluralità di sistemi che si affacciano contemporaneamente sulla scena pubblica, che incidono contemporaneamente sull'ordinamento giuridico, che richiedono attenzione e che intendono condizionare direttamente il mondo politico. La prassi giuridica, l'ambito dell'interpretazione, la discrezionalità del giudice così come quella del burocrate, assumono un rilievo sempre maggiore, lasciando intuire l'insorgenza di una dimensione “personale” del diritto. Non tutti gli ambiti, certo, sembrano investiti da una tale “medievalizzazione” dello Stato, ma di certo quelli più sensibili ai valori che di volta in volta vengono considerati come “fondamentali”.

La crisi dello Stato moderno, sia sotto il

profilo dei principi, sia sotto quello della prassi, è d'altra parte ben nota alla dottrina. La labilità di un soggetto politico e istituzionale che si vorrebbe in grado di azionare con conoscenza di causa tutte le leve della vita pubblica è sotto gli occhi di tutti. Ciò che colpisce del libro di Damilano, piuttosto, è la consapevolezza e la determinazione con la quale i protagonisti della politica italiana si siano prestati a operare nella direzione del superamento di schemi che sembravano decisamente consolidati e che sembrano oramai rimanere solo nell'ambito della dottrina, meno pronta a cogliere i cambiamenti del mondo reale. Uno di questi principi è proprio il vecchio concetto di laicità, sempre più svuotato di contenuti concreti e bisognoso quantomeno di un profondo ripensamento. Non a caso il Cardinale Carlo Caffarra, uno dei possibili successori di Ruini, indicava in un'intervista al *Corriere della Sera* (14/12/2006) che “la rilevanza pubblica della fede cristiana non può più essere affrontata con un concetto di laicità che loro (i teocon), e anch'io, considerano obsoleto”. Principi fondamentali del diritto canonico e della fede cristiana entrano così nell'arena della vita pubblica italiana, insieme alle regole, più o meno scritte, dei nuovi gruppi politici ed economici. Si assiste sempre di più alla “volgarizzazione” del diritto, nel senso della sua latente extrastatalità, al suo consolidarsi al di fuori dei luoghi deputati per la produzione e l'interpretazione giuridica. Il Parlamento resta certo l'organo sovrano della produzione del diritto, ma di un diritto che rischia sempre più spesso di essere concepito e percepito come diritto dei gruppi – quando non addirittura *ad personam* – piuttosto che come diritto dello Stato. Significativo sarà, su questa linea, il confronto con la comunità islamica, divenuta di gran lunga la seconda confessione religiosa nel Paese, con la quale il confronto istituzionale è appena iniziato e deve ancora raggiungere un livello sufficiente di chiarezza.

In questa nuova fase, lo Stato sembra essere chiamato ad assolvere sempre di più una funzione di arbitro di una scena pubblica articolata e plurima, garantendo il rispetto di regole stabilite o stabilendone di nuove, quando risultasse necessario. Un tale ruolo dello Stato dovrebbe andare di pari passo con la formazione di una classe dirigente in possesso di strumenti intellettuali e culturali più articolati e profondi, capace di ridefinire nuove categorie concettuali e di muoversi a

cavallo di ambiti considerati un tempo nettamente distinti, se non estranei all'articolazione delle strutture politiche e normative dello Stato. Così come il Medioevo ha trovato una sua stabilità attraverso la formazione di un ceto di intellettuali di straordinario livello, forse è ancora una volta di più necessario mettere lo sviluppo culturale al centro dello sviluppo del nostro Paese.

Ahmad Vincenzo

G. Dalla Torre, C. Mirabelli (a cura di), *Radio Vaticana e ordinamento italiano*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 128.

L'art. 11 del Trattato lateranense ha spesso suscitato dubbi e perplessità circa la sua effettiva portata, in quanto la menzionata categoria di "enti centrali" trova ingresso nell'ordinamento giuridico proprio attraverso il Trattato lateranense, essendo fino ad allora sconosciuta sia all'ordinamento italiano che all'ordinamento canonico. In particolare, il problema principale da affrontare consiste nel capire quali enti possano beneficiare della garanzia di cui all'art. 11 del Trattato ed entro quali limiti.

Il problema, già noto alla dottrina e alla giurisprudenza – che più volte hanno espresso opinioni diverse in merito – è tornato nuovamente a far discutere in occasione del processo che ha visto coinvolti i responsabili di Radio Vaticana quali imputati per il reato di cui all'art. 674 c.p., per l'emissione di onde radio oltre i limiti consentiti dalla legge italiana in materia di emissioni elettromagnetiche.

La Cassazione, nella nota sentenza n. 22516/2003, ponendosi in contrasto con un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e cassando la decisione del Tribunale di Roma, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nei confronti di Radio Vaticana, escludendo altresì di poter annoverare quest'ultima nel novero degli enti centrali. Ma come si individua un ente centrale? Chi è deputato ad una tale individuazione e secondo quali criteri? Quali sono i limiti di quella non-ingerenza di cui all'art. 11 del Trattato?

Questi ed altri ancora sono gli interrogativi emersi nel corso del Seminario di Studi tenutosi a Roma presso la LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta) il 26 aprile 2004, i cui atti sono stati raccolti nel volume

in commento, volume che ha senz'altro il lodevole pregio di prospettare al lettore la complessità della materia, illustrando in modo sintetico ma efficace i vari aspetti che, come tanti tasselli di un mosaico, devono essere - tutti - analizzati, compresi ed approfonditi al fine di cogliere appieno la questione ed evitare ingenui interpretazioni dettate da una non completa conoscenza del problema.

Diversi sono dunque gli aspetti che vengono presi in esame e che offrono al lettore ampi spunti di riflessione. Il testo, sebbene raccolga il pensiero di più autori, appare tuttavia armonioso e di agevole lettura, mostrando una mirabile fluidità contenutistica, senza soluzione di continuità fra i vari interventi.

Il primo contributo, del prof. S. Carmignani Caridi, ha un carattere prevalentemente introduttivo-ricostruttivo della vicenda. L'A., muovendo dall'analisi del "Caso I.O.R." – che per la prima volta ha sollevato i problemi relativi alla non ingerenza dello Stato nei confronti degli enti centrali – ripercorre la storia del dibattito circa il significato e la portata dell'art. 11 del Trattato, offrendo, al contempo, non soltanto una completa sintesi delle varie opinioni che hanno arricchito ed alimentato il dibattito, ma anche una proficua chiave di lettura volta alla migliore comprensione delle diverse posizioni assunte.

L'analisi degli elementi caratterizzanti Radio Vaticana costituisce l'oggetto principale dell'intervento del prof. P. Grossi, il quale, dopo aver spiegato come debba ritenersi paradossale ogni pretesa dello Stato di voler individuare in via unilaterale gli elementi caratterizzanti gli enti centrali, approfondisce il significato della "centralità" per giungere alla conclusione che questa deve essere spiegata «nel senso del riconoscimento della sua essenzialità per la funzione della Chiesa» (p. 21).

Una chiave di lettura diversa ed alquanto interessante è invece offerta dal contributo della prof.ssa M. R. Saulle, in quanto l'A. si sofferma ad analizzare alcuni particolari aspetti afferenti il diritto internazionale. La peculiarità che emerge da questo intervento sta nel fatto che mentre, in genere, dottrina e giurisprudenza si sono soffermate ad analizzare l'art. 11 del Trattato, l'A. sostiene l'importanza di valutare la questione alla luce del combinato disposto dell'art. 6 del Trattato e della legge 13 giugno 1952, n. 680, da cui discenderebbe l'obbligo per l'Italia di provvedere ad assicurare alla Santa Sede